

Messaggio sull'accordo monetario con il Liechtenstein

del 12 novembre 1980

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, il disegno di un decreto federale sull'accordo monetario del 19 giugno 1980 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo il postulato seguente:

1978 P 77.368 Relazioni Svizzera-Liechtenstein
(N 17.1.78, Grobet)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 novembre 1980

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Chevallaz
Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

Dal 1924, in virtù di una legge, nel Principato del Liechtenstein la moneta legale è il franco svizzero. Per lungo tempo, non si è manifestato il bisogno di disciplinare convenzionalmente la questione monetaria tra la Svizzera e il Liechtenstein. Le difficoltà sorsero soltanto negli anni sessanta, nel contesto delle perturbazioni monetarie internazionali. Infatti, nel 1964 dapprima, e successivamente a contare dal 1971, quando il nostro Paese fu costretto a ricorrere a provvedimenti di tutela del franco svizzero, in particolare per contenere l'afflusso di capitali stranieri, il Liechtenstein fu trattato come gli altri Stati, ciò che provocò conseguenze particolarmente sensibili per l'economia del Principato, strettamente vincolata alla Svizzera. Dopo che il Liechtenstein ebbe autonomamente adottato provvedimenti protettivi improntati alle disposizioni svizzere, poterono infine essere conclusi, nel 1965 e nel 1973, accordi fra i due governi, che assimilano le persone e le società domiciliate nel Liechtenstein alle persone e alle società domiciliate in Svizzera. Gli eventi bancari della primavera del 1977 manifestarono però talune debolezze strutturali che resero necessaria la ricerca di una soluzione definitiva, poscia concretatasi nell'accordo monetario firmato il 19 giugno 1980. In virtù di questo atto, le prescrizioni svizzere concernenti la politica creditizia e monetaria nel senso della legge sulla Banca nazionale (strumentario d'intervento della Banca d'emissione) o la salvaguardia della moneta sono applicabili anche al Liechtenstein, e alla Banca nazionale svizzera è conferita la necessaria competenza nel Principato.

Il Principato del Liechtenstein ha proceduto nel 1980 ad una riforma del suo diritto delle società. Le disposizioni più severe, in particolare per quanto concerne la responsabilità, il controllo, i rendiconti e la sorveglianza, dovrebbero prevenire, quanto possibile, abusi analoghi a quelli commessi in questi ultimi anni. L'accordo monetario è stato firmato dopo il compimento di questa riforma.

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

Il Principato del Liechtenstein è strettamente vincolato alla Svizzera, segnatamente mediante il trattato doganale del 29 marzo 1923. Poiché la frontiera del Principato con l'Austria forma la frontiera doganale della Svizzera, il Liechtenstein appartiene alla zona economica del nostro Paese. Il franco svizzero è l'esclusiva moneta legale del Principato, in virtù della legge liechtensteinese del 20 giugno 1924, emanata invero senza alcun previo disciplinamento convenzionale, ove si prescinda dal trattato d'unione doganale del 1923 indicante che i dazi riscossi nel Liechtenstein, in virtù della legislazione federale esistente, dovevano essere pagati in franchi svizzeri. Di fatto però quasi esclusivamente il denaro svizzero circolava nel Liechtenstein già dopo il crollo della moneta austriaca alla fine del 1918. La mancanza di una base convenzionale per la validità del franco svizzero in Liechtenstein non ha mai pesato, per un lungo periodo e nemmeno in tempo di crisi e di guerra; la situazione si è tuttavia modificata negli anni sessanta con il deterioramento crescente dell'ordine monetario internazionale.

Il 13 marzo 1964, in Svizzera è stato emanato il decreto federale sulla lotta contro il rincaro, mediante provvedimenti per il mercato monetario, dei capitali e del credito (RU 1964 209). Le misure corrispondenti contro i capitali stranieri, in particolare il divieto di remunerazione, l'obbligo di deposito presso la Banca nazionale e quello di rinunciare al collocamento di fondi stranieri colpirono le persone e le società domiciliate nel Liechtenstein alla stessa stregua di quelle degli altri Stati. Questi provvedimenti esplicarono un effetto pregiudizievole sull'economia del Liechtenstein, strettamente vincolata a quella svizzera, soprattutto per le banche liechtensteinesi che collocano denaro in Svizzera. Il 16 giugno 1965, anche il Liechtenstein promulgò una legge su provvedimenti nel settore del mercato monetario e dei capitali e in quello del credito, come anche relative ordinanze esecutive. Mediante uno scambio di note del 21 dicembre 1965 fu successivamente convenuto d'adeguare le prescrizioni liechtensteinesi a quelle svizzere, per cui decidemmo di allentare l'ordinanza del 24 aprile 1964 concernente il collocamento di fondi esteri e la convenzione sui fondi esteri, alla quale era stata conferita obbligatorietà generale, in modo che le persone fisiche domiciliate nel Principato del Liechtenstein, agenti in loro conto, come anche le banche aventi sede nel Liechtenstein, risultassero parificate alle persone e alle banche domiciliate in Svizzera. Il provvedimento fu pure applicato alle persone giuridiche e alle società con sede nel Liechtenstein, se operavano per loro conto e se era stato ufficialmente attestato che non erano in mano straniera.

Dopo la scadenza nel 1967 del decreto federale del 13 marzo 1964, fummo costretti a promulgare il decreto federale dell'8 ottobre 1971 per la protezione della moneta (RU 1971 1446), il quale ci autorizzava a prendere i provvedimenti eccezionali che ritenevamo indispensabili e improrogabili per la conduzione di una politica monetaria conforme all'interesse generale

del Paese, in particolare per contenere l'afflusso indesiderato di capitali stranieri e provocarne il deflusso. Successivamente, sul fondamento di questo decreto federale, emanammo decreti e ordinanze concernenti il divieto di collocare fondi stranieri negli immobili in Svizzera, il collocamento di fondi stranieri in cartevalori svizzere, la remunerazione dei fondi stranieri, gli averi minimi sui fondi stranieri, l'obbligo di chiedere un'autorizzazione per raccogliere fondi all'estero e le poste delle banche in divise straniere. Anche in questi atti regolamentari il Liechtenstein era considerato territorio straniero, ciò che ebbe serie ripercussioni per il Principato. Il Liechtenstein promulgò in seguito diversi atti adeguati alle prescrizioni svizzere, ossia, il 26 ottobre 1972, una nuova legge sui provvedimenti nel settore del mercato monetario e dei capitali, il 25 aprile 1973, una legge sui provvedimenti nel settore creditizio e, il 5 giugno 1975, una legge destinata a completare e a prorogare quella sui provvedimenti nel settore del mercato monetario, dei capitali e del credito. Si poté pertanto nuovamente convenire, nello scambio di note del 15 maggio e 19 luglio 1973, la parificazione delle persone fisiche e giuridiche e delle società domiciliate nel Liechtenstein alle persone fisiche e giuridiche e alle società domiciliate in Svizzera, quanto ai provvedimenti svizzeri di politica creditizia e monetaria del 1972 e degli anni successivi. Questo accordo è tuttora vigente, e il Liechtenstein ha regolarmente adeguato i suoi atti legislativi alle disposizioni svizzere. La loro esecuzione non ha mai posto difficoltà particolari.

12 Valutazione critica della situazione iniziale

Lo scambio di note del 1973 costituisce meramente una base provvisoria per il regolamento delle relazioni monetarie tra la Svizzera e il Liechtenstein. Questa situazione è tanto meno soddisfacente in quanto il Liechtenstein appartiene durevolmente alla zona monetaria svizzera. Il disciplinamento finora applicabile implicava parimente difficoltà d'ordine pratico: nonostante l'essenziale identità del diritto materiale nei due Paesi, il diritto pubblico di uno Stato non esplicava effetti nell'altro. Per altro, l'assistenza amministrativa e giudiziaria non potevano essere accordate, essendo esclusa l'esecuzione reciproca di decisioni amministrative. Nei casi non rari di fattispecie aventi ripercussioni oltre confine si manifestarono forzatamente lacune nell'applicazione del diritto, che non potevano essere prese alla leggera soprattutto qualora trattavasi di violazioni flagranti. Infine, la parificazione delle persone e delle società domiciliate nel Liechtenstein alle persone e alle società domiciliate in Svizzera, concretatasi nello scambio di note, cagionò tanto alla Banca nazionale, quanto alle banche commerciali svizzere un importante sovraccarico che ora occorre assolutamente evitare. Soprattutto la Banca nazionale intervenne conseguentemente per la conclusione di un accordo che, analogamente al trattato d'unione doganale, cagionasse, in virtù dell'appartenenza del Principato alla zona economica e monetaria svizzera, l'applicazione automatica al Liechtenstein del nostro diritto nel campo della politica creditizia e monetaria. Riguardo a questi desideri,

le autorità liechtensteinesi manifestarono una certa reticenza, invocando la sovranità del Principato e l'esecuzione leale dei provvedimenti svizzeri.

13 Riforma del diritto liechtensteinese delle società

Il diritto liechtensteinese delle persone e delle società (PRG) del 20 gennaio 1926 è caratterizzato dalla ricchezza di forme previste per le «Verbandspersonen» (persone giuridiche), e taluni generi di gestioni patrimoniali. Questo liberale diritto delle società ha contribuito allo sviluppo economico del Principato; numerosi stranieri si sono infatti avvalsi delle possibilità offerte in questa legislazione, anche perché attratti da vantaggi supplementari, come il livello molto basso degli oneri fiscali, la forma di contabilità commerciale e il controllo fino allora indulgente delle autorità. Gli abusi non tardarono però a manifestarsi. Le prime iniziative in favore di una riforma emanarono dall'Associazione degli avvocati liechtensteinesi. Dopo che furono resi noti in Svizzera nel 1977 i gravi delitti bancari, nei quali erano implicate persone giuridiche liechtensteinesi in mano straniera, i lavori di riforma avviati dal governo liechtensteinese e proseguiti dal suo Parlamento progredirono rapidamente tra il 1977 e il 1980. Questi lavori sfociarono nella promulgazione della legge del 15 aprile 1980 modificante il diritto delle persone e delle società e in quella sugli istituti fiduciari, come anche nella legge del 15 aprile 1980 modificante quella sulle imposte dello Stato e dei Comuni. Nel quadro della riforma si inserisce parimente la legge del 5 luglio 1979 modificante quella del 13 novembre 1968 su gli avvocati, gli agenti di diritto, le fiduciarie, le gerenze patrimoniali, i verificatori di conti, le consulenze finanziarie, economiche e fiscali. I principali punti della riforma sono i seguenti:

a. *Controllo rafforzato mediante l'istituzione obbligatoria di un organo di controllo*

Secondo il precedente diritto, l'istituzione di un organo di controllo per le persone giuridiche era soltanto facoltativa, salvo rare eccezioni. Il nuovo disciplinamento rafforza la sorveglianza, dacché dichiara obbligatoria l'istituzione di un organo di controllo per le persone giuridiche, che esercitano un'attività in forma commerciale o il cui scopo statutario ammette l'esercizio di una siffatta attività, come anche per le società anonime indipendentemente dal loro scopo. Le banche, dal canto loro, sono inoltre tenute, in virtù della legge liechtensteinese sulle banche del 1960, a sottoporsi al controllo di un organo di revisione esterno, previsto nell'atto legislativo. L'esercizio professionale delle funzioni di revisore è riservato agli avvocati, agli agenti di diritto, alle fiduciarie e ai verificatori di conti, che sono cittadini del Paese. L'organo di controllo risponde del danno che cagiona mancando ai suoi doveri.

b. *Controllo rafforzato mediante l'obbligo di presentare il bilancio e quello di dichiarare*

L'obbligo già esistente per le persone giuridiche esercitanti un'attività in

forma commerciale di tenere una contabilità e di presentare il bilancio (contabilità commerciale) è stato allargato. Le persone giuridiche esercitanti un'attività in forma commerciale o il cui scopo statutario ne ammette l'esercizio devono presentare annualmente all'amministrazione delle contribuzioni il conto annuo verificato dall'organo di controllo. Le persone giuridiche che non esercitano alcuna attività in forma commerciale soggiacciono all'obbligo di dichiarazione, ossia sono tenute a dichiarare annualmente al registro pubblico, per la fine dell'esercizio, che esiste un inventario del patrimonio e che la società non ha esercitato alcuna attività in forma commerciale. Questa dichiarazione può costituire l'oggetto di una verifica.

c. Qualificazione del consiglio di amministrazione

Fino al 1963 non esisteva alcuna limitazione nella composizione dell'amministrazione di una persona giuridica. Con quell'anno è però stata inserita nella legge una norma, secondo cui un membro almeno dell'amministrazione incaricata di rappresentare la persona giuridica e di gestirne gli affari deve avere il domicilio nel Liechtenstein. Dopo la riforma del 1980, questo membro non soltanto deve soddisfare tale obbligo, ma deve inoltre essere ammesso come avvocato, agente di diritto, fiduciario o verificatore di conti oppure essere riconosciuto qualificato dal governo per esercitare un'attività commerciale. Per altro, i doveri di sorveglianza del membro dell'amministrazione residente nel Liechtenstein sono stati allargati; in effetti egli deve badare affinché i libri di commercio siano tenuti alla disposizione dei revisori entro un termine ragionevole, alla sede della società, per le verificazioni ufficiali. Inoltre, egli stesso deve conformarsi all'obbligo di dichiarazione menzionato nella lettera b, rispettivamente, partecipare alla redazione di questa dichiarazione.

d. Restrizione della sfera d'attività delle fondazioni

Con la riforma, una fondazione può esercitare un'attività in forma commerciale soltanto se questa attività serve a conseguire uno scopo non economico oppure se la natura e l'ampiezza delle partecipazioni esigono un'attività commerciale. È pertanto esclusa la fondazione a scopo economico, che gestisce direttamente un'azienda.

e. Obbligo alle persone giuridiche e agli stabilimenti fiduciari di iscriversi nel registro pubblico

Con la riforma, le persone giuridiche sono obbligate, salvo talune eccezioni, a farsi iscrivere nel registro pubblico, tenuto conto che, pure quasi senza eccezioni, il diritto della personalità risulta acquisito soltanto mediante l'iscrizione. Lo stesso vale per gli stabilimenti fiduciari. Ove trattisi di relazioni fiduciarie istituite per una durata di più di dodici mesi, l'iscrizione nel registro pubblico è ormai obbligatoria se il fiduciario oppure, nel caso di una società di fiduciari, se almeno un fiduciario ha il suo domicilio o la sua sede nel Liechtenstein. Le relazioni fiduciarie devono essere motivate per scritto.

I lavori di riforma sono stati seguiti attentamente da parte svizzera. In effetti, affinché il Liechtenstein potesse continuare ad essere incluso nella

zona monetaria svizzera, occorre impedire quanto possibile l'elusione dei provvedimenti svizzeri di salvaguardia della moneta. La riforma operata tiene conto di questa esigenza; a ragione non si può invero esigere dal Liechtenstein maggiormente di quanto è stato realizzato in Svizzera. L'ordine economico e giuridico liberale non è messo in causa. D'altronde, nessun sistema giuridico è protetto dagli abusi e dalle violazioni, dacché le leggi non possono da sole impedire i comportamenti manchevoli dell'individuo. Occorre però riconoscere che il diritto liechtensteinese delle società, come è stato riveduto, contiene disposizioni efficaci contro gli abusi.

14 Svolgimento dei negoziati

Ancorché i due Stati avessero convenuto di regolare convenzionalmente le loro relazioni monetarie, all'inizio occorre comporre una divergenza fondamentale sulla questione a sapere se i provvedimenti svizzeri di tutela della moneta dovevano essere automaticamente applicabili al Liechtenstein oppure se il Liechtenstein doveva eseguirli autonomamente. Per questo motivo i negoziati iniziarono formalmente soltanto nel novembre 1977, dopo lunghe trattative preliminari, sulla scorta di un disegno approntato essenzialmente dalla Banca nazionale. Sulla questione dell'automatismo fu raggiunto un accordo di principio che però era strettamente limitato al settore della politica creditizia e monetaria. Furono inoltre discussi i problemi del diritto delle società, che si erano posti in rapporto con la salvaguardia della moneta. Questa tematica fu successivamente trattata da un piccolo gruppo peritale di lavoro.

Un disegno riveduto servì da fondamento alla seconda fase di negoziato nel dicembre 1978. L'applicazione dei mezzi d'intervento della Banca nazionale al Liechtenstein fu riconosciuta. Durante la terza fase di negoziato, del dicembre 1979, fu poi possibile approntare minutamente l'accordo. La modificazione del 15 dicembre 1978 della legge sulla Banca nazionale del 1953 (RU 1979 983), con le ordinanze d'esecuzione, è entrata in vigore il 1^o agosto 1979. I provvedimenti fondati precedentemente su decreti federali urgenti furono così inseriti nel settore del diritto ordinario. I mezzi d'intervento della Banca nazionale applicabili al Liechtenstein in virtù dell'accordo furono pertanto definiti con precisione.

L'accordo monetario è stato firmato il 19 giugno 1980, dopo che nell'aprile il Parlamento liechtensteinese («Landtag») ebbe promulgato la riforma del diritto delle società.

2 Parte seconda

21 Commento dell'accordo

211 Valutazione dell'accordo

L'accordo monetario completa il trattato d'unione doganale del 1923 mediante il quale il Principato del Liechtenstein è stato unito al territorio

doganale svizzero. Il franco svizzero costituisce, da decenni, il mezzo di pagamento legale nel Liechtenstein. Un disciplinamento convenzionale si è rivelato necessario, ove si considerino il potenziamento dei mezzi di intervento della Banca nazionale svizzera e le molteplici misure adottate per la salvaguardia della moneta svizzera. Poiché le prescrizioni svizzere in materia di politica creditizia e monetaria sono ormai parimente applicabili al Liechtenstein e dacché la Banca nazionale svizzera dispone della competenza necessaria, l'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia della moneta è garantita. È pertanto tenuto conto del postulato svizzero di base ed il Liechtenstein è ormai inserito nella zona monetaria svizzera. L'accordo è però concluso tra due Stati sovrani e uguali in diritto, per cui può essere disdetto e contiene una clausola d'arbitrato che consente di comporre le eventuali vertenze innanzi a un tribunale arbitrale neutro. L'accordo non esula dai limiti necessari per la tutela della moneta, cosicché ciascuno Stato è libero di condurre la propria politica economica e congiunturale, e non disciplina nemmeno questioni fiscali. Un accordo per evitare la doppia imposizione non sarebbe favorevole al nostro Paese poiché le persone residenti nel Liechtenstein sono considerate straniere dal profilo dell'imposta preventiva e non hanno pertanto diritto al rimborso della parte di questa imposta sul reddito in capitale del patrimonio svizzero. Un accordo per evitare la doppia imposizione esigerebbe il rimborso integrale o parziale dell'imposta.

Il Liechtenstein ha riveduto il suo diritto delle società e ha introdotto numerose misure di sicurezza contro gli abusi; tale riforma ha costituito un presupposto essenziale per la firma dell'accordo monetario. I negoziati, durati parecchi anni, hanno parimente fornito l'occasione di riesaminare i rapporti assai stretti fra i due Stati, come lo esige il postulato del consigliere nazionale Grobet del 5 maggio 1977 da noi accettato. Non sussiste alcun motivo valido per procedere a modificazioni fondamentali. Come precedentemente, ci atteniamo alle conclusioni del nostro rapporto del 21 dicembre 1973 sulle relazioni con il Principato del Liechtenstein (FF 1974 I 193). L'accordo monetario costituisce un nuovo passo nella cooperazione tra i due Stati.

212 Commento delle disposizioni dell'accordo

L'articolo 1 delimita il campo d'applicazione dell'accordo. Le prescrizioni legali e amministrative svizzere concernenti la politica creditizia e monetaria, giusta la legge sulla Banca nazionale, e la salvaguardia della moneta s'applicano parimente al Liechtenstein. Poiché il Liechtenstein utilizza il franco svizzero come moneta legale, ma non dispone dei mezzi di intervento di una banca centrale né di una banca di emissione, la Banca nazionale svizzera svolge nel Liechtenstein, in virtù dell'accordo, i compiti che essa svolge in Svizzera. Se, eccezionalmente, dovessero sorgere eccessive difficoltà per il Principato, ne verrebbe tenuto conto con la conclusione di accordi speciali. Nell'allegato dell'accordo figurano le prescrizioni legali applicabili in virtù dell'atto. L'elenco verrà d'ora in poi aggiornato.

Secondo l'*articolo 2*, il Liechtenstein mantiene la sovranità in materia monetaria, ma rinuncia ad emettere banconote. Il Principato, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, può coniare monete in franchi svizzeri. Non trattasi però dell'emissione di mezzi di pagamento, ma di medaglie coniate in numero limitato per occasioni particolari.

L'*articolo 3* descrive la competenza della Banca nazionale rispetto alle altre banche, alle altre persone e società domiciliate nel Liechtenstein. I suoi compiti sono analoghi a quelli svolti in Svizzera e risultano dalla legge sulla Banca nazionale. Il governo liechtensteinese ha completamente fornito, in uno scambio di lettere, l'assicurazione che, all'atto dell'esecuzione delle prescrizioni applicabili, la Banca nazionale sarà autorizzata ad esaminare il registro pubblico (registro di commercio) liechtensteinese. La Banca nazionale deve informare il governo del Principato riguardo a tutti i provvedimenti adottati rispetto alle banche, alle persone e società domiciliate nel Liechtenstein. Per accertare fatti nel Liechtenstein, la Banca nazionale affida mandati di revisione agli organi previsti nella legge sulle banche o a società di revisione svizzere o liechtensteinesi. Eccezionalmente, la Banca nazionale può essa stessa svolgere l'indagine, facendosi accompagnare da un rappresentante incaricato dal governo liechtensteinese. Tutti i risultati delle indagini sono comunicati al governo liechtensteinese. Nel caso di indagine sul posto presso terze persone, ad esempio per l'interrogazione di testi, le autorità liechtensteinesi agiscono a domanda della Banca nazionale e secondo il diritto liechtensteinese, dopo essersi aggregate un rappresentante della Banca nazionale. Le banche, come anche le altre persone e società domiciliate nel Liechtenstein, possono presentare al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni della Banca nazionale. L'*articolo 4* impone alla Banca nazionale il mantenimento del segreto sugli accertamenti fatti presso banche o altre persone domiciliate nel Liechtenstein.

L'*articolo 5* disciplina l'esecuzione delle decisioni amministrative e l'assistenza amministrativa. Le autorità liechtensteinesi competenti devono eseguire le decisioni, della Banca nazionale e le sentenze del Tribunale federale cresciute in giudicato. Le autorità liechtensteinesi accordano l'assistenza amministrativa per gli atti istruttori che devono essere eseguiti nel Principato, nel quadro di una procedura amministrativa avviata dalla Banca nazionale contro persone o società domiciliate in Svizzera.

L'*articolo 6* affida il proseguimento e il giudizio di infrazioni commesse nel Liechtenstein alle autorità e ai tribunali liechtensteinesi. È riservata la competenza del Tribunale federale se è prevista nelle disposizioni svizzere applicabili. Il Ministero pubblico liechtensteinese è tenuto ad avviare una procedura penale, a domanda della Banca nazionale o all'atto di un trasferimento della facoltà giurisdizionale. Il Procuratore della Confederazione dispone dei rimedi giuridici del diritto liechtensteinese contro decisioni e decreti di abbandono resi dalle autorità liechtensteinesi. Il Tribunale federale è competente nei ricorsi per nullità contro decisioni di ultima istanza.

Secondo l'*articolo 7*, le autorità svizzere e liechtensteinesi sono tenute all'assistenza in materia penale alla stessa stregua delle autorità svizzere fra

di esse. Sono riservate le prescrizioni in materia d'extradizione di ciascuno dei due Stati.

L'*articolo 8* rende possibile l'esecuzione in uno degli Stati contraenti di una decisione penale pronunciata definitivamente nell'altro Stato.

Rispetto alla legislazione svizzera applicabile conformemente all'accordo, l'*articolo 9* accorda alle banche, alle altre persone e società aventi la sede o il domicilio nel Liechtenstein lo stesso statuto delle persone e società corrispondenti, domiciliate in Svizzera. Lo stesso vale per le cambiali, gli assegni e le obbligazioni su debitori domiciliati nel Liechtenstein. I buoni del tesoro e le obbligazioni del Principato del Liechtenstein sono parificati ai buoni del tesoro e alle obbligazioni della Confederazione.

L'*articolo 10* impone alle banche del Liechtenstein, allo stesso modo delle banche svizzere, l'obbligo di fornire alla Banca nazionale i dati necessari per la conduzione di una politica creditizia e monetaria, come anche per l'allestimento di una statistica bancaria.

L'*articolo 11* disciplina i rapporti diretti tra le autorità incaricate dell'esecuzione dell'accordo, da parte svizzera in particolare la Banca nazionale.

L'*articolo 12* prevede che la Banca nazionale e il governo del Liechtenstein si informano e si consultano vicendevolmente sulle questioni inerenti all'esecuzione dell'accordo.

Secondo l'*articolo 13*, i due Stati contraenti istituiscono una commissione mista, composta di tre rappresentanti per ciascuna parte, nella quale possono essere trattate tutte le questioni inerenti all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo.

L'*articolo 14* costituisce l'usuale clausola d'arbitrato. Se una vertenza non può essere composta dalla commissione mista, ciascuna Parte contraente può esigere che essa venga sottoposta ad una procedura d'arbitrato.

L'*articolo 15* stabilisce che ciascuno dei due Stati contraenti dispone del diritto ordinario di disdetta. Il Liechtenstein possiede inoltre il diritto di ritirarsi dall'accordo. Questo diritto è stato attribuito al Principato affinché possa sottrarsi immediatamente ai mezzi d'intervento della Banca nazionale svizzera, applicabili in virtù dell'accordo, se essi venissero a rappresentare un onere eccessivamente grave. Il ritiro non ha effetto retroattivo e il Principato verrà successivamente considerato, a livello della politica monetaria, come territorio straniero.

L'*articolo 16* disciplina la ratificazione e l'entrata in vigore dell'accordo. Con l'entrata in vigore, tutti gli accordi contrari conclusi fra i due Stati sono abrogati, in particolare lo scambio di note del 15 maggio e 19 luglio 1973 inerente a misure nel settore del mercato monetario e di quello dei capitali nonché del credito.

Lo scambio di lettere allegato all'accordo concede alla Banca nazionale il diritto di esaminare il registro pubblico liechtensteinese e di eseguirne copie conformi. Questo registro svolge in particolare le funzioni del registro di commercio.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

L'accordo non cagiona alcuna conseguenza finanziaria particolare, né ripercussioni sull'effettivo del personale, tanto per la Confederazione, quanto per la Banca nazionale.

4 Linee direttive della politica di governo

Il disegno è incluso, come compito d'urgente priorità, nelle linee direttive della politica di governo 1979-1983 (FF 1980 I 548).

5 Costituzionalità

La conclusione dell'accordo si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale, giusta il quale la Confederazione ha il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. La competenza della vostra Assemblea è fondata sull'articolo 85 numero 5 Cost. L'accordo non è concluso per una durata indeterminata; può essere disdetto, non preve²e l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non provoca un'unificazione multilaterale del diritto. Non va dunque sottoposto al referendum facoltativo secondo l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

Decreto federale sull'accordo monetario con il Liechtenstein

dodis.ch/62564
Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 1980¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ L'accordo monetario, firmato il 19 giugno 1980, tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, con lo scambio di lettere, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1980 III 1245

Accordo monetario tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Il Consiglio federale svizzero.

e

Sua Altezza serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,

Considerato che il Principato del Liechtenstein ha introdotto il franco svizzero come moneta legale;

Animati dal desiderio di assicurare una protezione uniforme del franco svizzero nei due Stati e di istituire una cooperazione più stretta in materia di politica monetaria, hanno nominato loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

il signor Ambasciatore Emanuel Diez, Direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico, del Dipartimento federale degli affari esteri,

Sua Altezza serenissima il Principe regnante del Liechtenstein:

il signor dott. Walter Kieber, Supplente del Capo del Governo,

i quali, dopo essersi mutuamente comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Prescrizioni applicabili al Liechtenstein

(1) S'applicano al Principato del Liechtenstein tutte le prescrizioni legali ed amministrative svizzere vevoli al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o entranti in vigore per la durata di quest'ultimo, qualora esse concernano la politica creditizia e monetaria giusta la legge sulla Banca nazionale oppure la tutela della moneta, ovvero se l'accordo esige la loro applicazione nel Principato del Liechtenstein.

(2) Se l'applicazione delle prescrizioni vigenti secondo il capoverso 1 provoca eccessive difficoltà al Principato del Liechtenstein, a cagione della disparità delle situazioni, le autorità svizzere e liechtensteinesi incaricate dell'esecuzione del presente accordo ne terranno conto concludendo accordi particolari.

(3) Le prescrizioni legali svizzere applicabili al Principato del Liechtenstein dall'entrata in vigore del presente accordo sono menzionate nell'allegato al medesimo. I complementi e le modificazioni apportati all'allegato sono comunicati dal Consiglio federale svizzero al governo del Principato del

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Liechtenstein, che dal canto suo bada alla loro pubblicazione. Nel caso in cui il governo del Principato del Liechtenstein s'opponesse all'iscrizione di una prescrizione legale svizzera nell'allegato, sono applicabili gli articoli 13 e 14.

(4) La Banca nazionale comunica al governo del Principato del Liechtenstein le modificazioni e i complementi apportati alle prescrizioni amministrative.

Articolo 2 Sovranità del Liechtenstein in materia monetaria

(1) La sovranità del Liechtenstein in materia monetaria rimane integrale.

(2) Il Principato del Liechtenstein non emette banconote per la durata del presente accordo; d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il governo del Principato del Liechtenstein può nondimeno coniare moneta in franchi svizzeri.

Articolo 3 Competenze della Banca nazionale

(1) Con riserva dei capoversi 3 e 4, la Banca nazionale esercita riguardo alle banche, alle altre persone e società domiciliate nel Principato del Liechtenstein la competenza che esercita in Svizzera, in virtù delle prescrizioni vigenti secondo l'articolo 1.

(2) La Banca nazionale informa senza indugio il governo del Principato del Liechtenstein su tutte le indagini, raccomandazioni e decisioni concernenti banche, altre persone e società domiciliate nel Principato del Liechtenstein.

(3) Per procedere sul posto ad accertamenti di fatti presso persone o società domiciliate nel Principato del Liechtenstein e sottoposte alle disposizioni dell'articolo 1, la Banca nazionale affida taluni mandati di revisione agli organi di revisione previsti nella legge sulle banche o ad altre società di revisione liechtensteinesi o svizzere. Se lo giustificano particolari circostanze temporali o materiali, la Banca nazionale può intraprendere direttamente l'indagine, aggregandosi un rappresentante incaricato dal governo del Principato del Liechtenstein. In tutti i casi, la Banca nazionale informa il governo del Principato del Liechtenstein sul risultato delle indagini svolte sul posto.

(4) Se, nel quadro di una procedura aperta contro persone o società domiciliate nel Principato del Liechtenstein e sottoposte alle disposizioni dell'articolo 1, occorre procedere sul posto ad atti amministrativi presso terze persone o società nel Principato del Liechtenstein, segnatamente all'interrogatorio di persone o all'audizione di testi, la Banca nazionale deve presentare una pertinente domanda al governo del Principato del Liechtenstein. Il governo conduce l'indagine secondo il diritto liechtensteinese, invitando un rappresentante della Banca nazionale ad assistervi.

(5) Le banche come anche le altre persone e società domiciliate nel Principato del Liechtenstein, purché interessate, possono presentare al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo contro decisioni della Banca nazionale.

(6) Le spese procedurali e d'indagine sono assunte dalla Banca nazionale, in quanto non possano essere addossate a banche o a altre persone e società.

Articolo 4 Mantenimento del segreto

La Banca nazionale è tenuta a mantenere il segreto su le dichiarazioni, i documenti e le informazioni che ha ottenuto dalle banche, da altre persone e società del Principato del Liechtenstein, come anche sugli accertamenti fatti in occasione di verificazioni eseguite sul posto.

Articolo 5 Esecuzione di decisioni amministrative e assistenza amministrativa

(1) A domanda della Banca nazionale, le autorità competenti del Principato del Liechtenstein eseguono le decisioni della Banca nazionale e le decisioni del Tribunale federale cresciute in giudicato, prese in una procedura amministrativa, in virtù delle prescrizioni vigenti secondo l'articolo 1.

(2) Il governo del Principato del Liechtenstein accorda l'assistenza amministrativa, qualora, nel quadro di una procedura amministrativa avviata dalla Banca nazionale contro persone o società domiciliate in Svizzera e sottoposte alle prescrizioni dell'articolo 1, occorra procedere ad atti istruttori sul posto verso persone o società terze, domiciliate nel Principato del Liechtenstein. Le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 4 sono applicabili per analogia.

(3) Il rappresentante incaricato dal governo del Principato del Liechtenstein, che deve aggregarsi alla Banca nazionale giusta l'articolo 3 capoverso 3, assiste quest'ultima all'atto dell'accertamento di fatti, ricorrendo eventualmente ai mezzi coercitivi previsti nel diritto liechtensteinese.

Articolo 6 Procedimento e giudizio di infrazioni

(1) Le infrazioni alle prescrizioni applicabili in virtù dell'articolo 1 sono perseguite dal Ministero pubblico liechtensteinese e giudicate in prima istanza dal Tribunale di Stato («Landgericht») e in seconda istanza dalla Corte suprema («Obergericht») del Principato. La competenza della Corte penale federale resta riservata, in quanto essa sia prevista nelle prescrizioni applicabili al Liechtenstein, in virtù dell'articolo 1.

(2) Il Ministero pubblico liechtensteinese avvia una procedura penale, a domanda della Banca nazionale o in caso di trasferimento di competenza giurisdizionale.

(3) Le decisioni e i decreti di abbandono sono notificati gratuitamente e integralmente alla Banca nazionale e al Ministero pubblico della Confederazione. Il Procuratore della Confederazione dispone dei rimedi giuridici previsti nel diritto liechtensteinese.

(4) Il ricorso del Procuratore della Confederazione dev'essere interposto per scritto, presso l'autorità competente secondo il diritto liechtensteinese, entro i 10 giorni seguenti la notificazione della decisione o del decreto di abbandono. In procedura orale, il Procuratore può farsi rappresentare da mandatari.

(5) Le decisioni della Corte suprema («Obergericht») del Principato possono essere impugnate mediante ricorso per nullità innanzi alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Il Procuratore della Confederazione può parimente ricorrere per nullità.

Articolo 7 Assistenza giudiziaria in materia penale

Le autorità svizzere e liechtensteinesi competenti per il procedimento penale e il giudizio delle infrazioni alle prescrizioni applicabili secondo l'articolo 1 hanno diritto e sono tenute alla stessa assistenza fornita dalle autorità svizzere fra di esse; è riservata la legislazione degli Stati contraenti in materia di estradizione.

Articolo 8 Esecuzione delle decisioni penali e grazia

(1) Le autorità dell'altro Stato sono parimente competenti per l'esecuzione delle decisioni penali cresciute in giudicato, inerenti a infrazioni alle prescrizioni applicabili secondo l'articolo 1 e commesse nell'uno dei due Stati contraenti, se l'esecuzione può effettivamente aver luogo in questo Stato.

(2) Il diritto di grazia spetta allo Stato nel quale è pronunciata la decisione.

Articolo 9 Principio dell'eguaglianza di trattamento

(1) Le banche, come anche le altre persone e società il cui domicilio o sede si trova nel Principato del Liechtenstein, godono, rispetto alla legislazione svizzera menzionata nell'articolo 1, dello statuto concesso alle banche, alle persone e società aventi il domicilio o la sede in Svizzera.

(2) Le persone giuridiche e le società aventi la sede nel Principato del Liechtenstein, che sono in mano di persone o di società domiciliate fuori del Principato del Liechtenstein o della Svizzera e che non tengono una stabile organizzazione in nessuno dei due Stati, sono parificate alle persone giuridiche e alle società aventi la sede in Svizzera e alle quali s'applicano le condizioni suindicate.

(3) Le cambiali, gli assegni e le obbligazioni su debitori domiciliati nel Principato del Liechtenstein sono parificati a cambiali, assegni e obbligazioni su debitori domiciliati in Svizzera. Lo stesso vale per le emissioni di prestiti pubblici da parte di debitori liechtensteinesi.

(4) I buoni del tesoro e le obbligazioni del Principato del Liechtenstein sono parificati ai buoni del tesoro e alle obbligazioni della Confederazione.

Articolo 10 Informazioni delle banche alla Banca nazionale

(1) Le banche del Principato del Liechtenstein forniscono alla Banca nazionale, allo stesso modo delle banche svizzere, i dati necessari alla condotta di una politica creditizia e monetaria, come anche all'allestimento di una statistica bancaria.

(2) Nelle statistiche pubblicate, i dati delle banche liechtensteinesi non sono recati separatamente.

Articolo 11 Relazioni delle autorità fra di esse

Le autorità svizzere e liechtensteinesi incaricate dell'esecuzione del presente accordo trattano direttamente fra di esse, senza ricorrere alla via diplomatica.

Articolo 12 Informazione e consulenza

Il governo del Principato del Liechtenstein e la Direzione della Banca nazionale si informano e si consultano vicendevolmente secondo il bisogno.

Articolo 13 Commissione mista

(1) I due Stati contraenti istituiscono una commissione mista per trattare questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

(2) La commissione è composta di tre membri svizzeri e di tre membri liechtensteinesi che possono aggregarsi periti. Il governo di ciascuno dei due Stati contraenti designa un membro della sua delegazione per la presidenza. Ogni presidente di delegazione può, a domanda del presidente dell'altra delegazione, convocare la commissione in una seduta che, a sua richiesta, dovrà aver luogo il più tardi nel termine di un mese dopo ricevimento della richiesta.

Articolo 14 Clausole d'arbitrato

(1) Qualsiasi vertenza inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, se non può essere composta nel quadro dell'articolo 13, è sottoposta ad arbitrato, a domanda di uno Stato contraente.

(2) Il Tribunale arbitrale è composto di caso in caso, tenuto conto che ogni Stato contraente nomina un membro e che i due membri designano di comune intesa il cittadino di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai governi degli Stati contraenti. I membri sono nominati entro

un termine di due mesi, il presidente entro un termine di tre mesi, dopo che uno Stato contraente abbia comunicato all'altro che intende sottoporre la vertenza ad un Tribunale arbitrale.

(3) Se i termini menzionati nel capoverso 2 sono disattesi e in mancanza di un altro accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è di nazionalità svizzera o di nazionalità liechtensteinese, oppure se è impedito per un'altra ragione, il vicepresidente deve provvedere alla designazione. Se il vicepresidente possiede parimente la nazionalità svizzera o liechtensteinese, oppure se anch'egli è impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non possiede la nazionalità svizzera né quella liechtensteinese, provvede alla designazione.

(4) Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra gli Stati contraenti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono imperative. Ciascuno Stato contraente assume le spese dell'arbitro che ha designato e le spese della sua rappresentanza nella procedura innanzi al Tribunale arbitrale. Le spese del terzo arbitro e le altre spese sono sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina direttamente la sua procedura.

(5) A domanda del Tribunale arbitrale, i tribunali degli Stati contraenti gli accordano l'assistenza giudiziaria necessaria per procedere alle citazioni e alle audizioni di testi e periti.

Articolo 15 Disdetta e ritiro

(1) Ciascuno Stato contraente ha il diritto di disdire per scritto il presente accordo per la fine di un anno civile, mediante preavviso di sei mesi.

(2) Il Principato del Liechtenstein ha il diritto, nel termine di un mese a contare dalla promulgazione di nuove prescrizioni svizzere applicabili secondo l'articolo 1, di ritirarsi dal presente accordo, presentando per via diplomatica una pertinente dichiarazione. Siffatta dichiarazione non ha effetto retroattivo.

Articolo 16 Ratificazione ed entrata in vigore

(1) Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna non appena possibile.

(2) Il presente accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno seguente lo scambio degli strumenti di ratificazione.

(3) Tutti gli accordi contrari conclusi tra i due Stati contraenti sono abrogati a contare dall'entrata in vigore del presente accordo, in particolare lo scambio di note del 15 maggio e 19 luglio 1973 relativo a misure nel settore dei mercati monetari e dei capitali e in quello creditizio.

Accordo monetario

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 19 giugno 1980.

Per la
Confederazione Svizzera:
E. Diez

Per il
Principato del Liechtenstein:
W. Kieber

Allegato
(art. 1 cpv. 3)

**Elenco
delle prescrizioni giuridiche svizzere applicabili nel Principato
del Liechtenstein in virtù dell'articolo 1 dell'accordo**

**I. Prescrizioni giuridiche concernenti la politica del credito e la politica
monetaria, come anche la tutela della moneta**

Legge federale del 23 dicembre 1953/15 dicembre 1978 sulla Banca nazionale

DCF del 29 giugno 1954 concernente il corso legale dei biglietti di banca e la soppressione del loro rimborso in oro

O dell'11 luglio 1979 sulle riserve minime delle banche

O dell'11 luglio 1979 sul controllo delle emissioni

O dell'11 luglio 1979 sui fondi di provenienza estera

O dell'11 luglio 1979 sugli averi bancari esteri e le operazioni a termine in divise con i non residenti

LF del 18 dicembre 1970 sulle monete

OE del 1° aprile 1971 della legge federale sulle monete

DCF del 9 maggio 1971 che stabilisce la parità aurea del franco

LF dell'8 novembre 1934/11 marzo 1971 su le banche e le casse di risparmio

(*soltanto* gli art. 7 a 10, come anche le disposizioni penali corrispondenti)

RE del 17 maggio 1972/14 gennaio 1976 della legge federale su le banche e le casse di risparmio (in quanto serve all'applicazione degli art. 7 a 10 di detta legge)

LF del 1° luglio 1966 sui fondi di investimento

(*soltanto* l'art. 48 come anche le disposizioni penali corrispondenti)

OE del 20 gennaio 1967 della LF sui fondi d'investimento

(*soltanto* l'art. 44)

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

(*soltanto* gli art. 240 a 244, 247, 249, 250 e 327 come anche le disposizioni generali).

II. Altre disposizioni giuridiche, in quanto l'esecuzione dell'accordo esiga la loro applicazione

LF del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità)

OE del 30 dicembre 1958 della legge sulla responsabilità

LF del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

O del 10 dicembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

LF del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria

LF del 21 giugno 1963 sulla decorrenza dei termini in giorno di sabato

LF del 15 giugno 1934 sulla procedura penale

LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo

O del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.

Direzione del diritto
internazionale pubblico
p.B.14.21.Liecht.2.72.-DS/oh

3003 Berna, 19 giugno 1980

Signor Supplente del Capo del Governo
Dr. Walter Kieber
Capo della Delegazione liechtensteinese
ai negoziati dell'accordo monetario
tra la Svizzera e il Liechtenstein
9490 Vaduz

Signor Supplente del Capo di Governo,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del tenore seguente:

«In occasione della firma intervenuta in data odierna dell'accordo monetario tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera Le confermo, in nome del mio Governo, quanto segue:

La Banca nazionale svizzera, all'atto dell'esecuzione delle prescrizioni applicabili conformemente all'articolo 1 dell'accordo monetario tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, è autorizzata, senza altra formalità, ad esaminare il registro pubblico e ad ottenerne copie conformi (art. 997 par. 1 del diritto delle persone e delle società del 20 gennaio 1926).»

In nome del Consiglio federale svizzero, dichiaro di approvare il disciplinamento precedente, per cui la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i due Stati, applicabile fintanto che resterà vigente l'accordo monetario firmato in data odierna.

Gradisca, signor Supplente del Capo del Governo, l'espressione della mia alta considerazione.

Diez